

DETERMINAZIONE DSAI/22/2025/COM

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI *BONUS* SOCIALE ELETTRICO
E GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 7 novembre 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" (di seguito: decreto legislativo 109/98);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, 273/05, recante, nell’Allegato A, il “Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza”;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 160/2018/S/eel (di seguito: deliberazione 160/2018/S/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com recante le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei *bonus* sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e i relativi Allegati A e B e s.m.i. (di seguito: Allegati A e B alla deliberazione 63/2021/R/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2024, 433/2024/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif (di seguito: 355/2025/R/rif);
- le Specifiche tecniche adottate da Acquirente Unico S.p.A. di cui al documento “Allegato B Rendicontazione *Bonus* Sociale Erogato in attuazione della deliberazione 63/2021/R/com”.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha adottato misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili, istituendo, tra l’altro, un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus* sociale elettrico);
- con successivi provvedimenti il meccanismo di compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico è stato esteso anche alle forniture di gas naturale (decreto-legge 185/08);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE) di cui al decreto legislativo 109/98, lo strumento per individuare i nuclei

familiari in situazione di effettiva vulnerabilità economica che, in quanto tali, sono titolati ad accedere al *bonus* sociale;

- ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19 a decorrere dal 1° gennaio 2021 i *bonus* sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale sono riconosciuti *automaticamente* a tutti i soggetti il cui ISEE "sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente" (di seguito: nuclei familiari agevolabili);
- l'obiettivo generale di carattere sociale, sotteso al passaggio dal regime di riconoscimento a *domanda* al meccanismo di riconoscimento *automatico* agli aventi diritto dei *bonus* sociali per disagio economico è quello di colmare il divario tra i potenziali beneficiari e i percettori effettivi dei *bonus* sociali, assicurando tale forma di agevolazione alla più ampia platea dei soggetti aventi diritto;
- la predetta norma ha altresì attribuito all'Autorità il compito di definire "*con propri provvedimenti le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni*";
- in attuazione di ciò, con deliberazione 63/2021/R/com l'Autorità ha definito le modalità applicative di tale nuovo regime di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali per disagio economico;
- in particolare, l'**articolo 11, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com**, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2023, disponeva che:
 - il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo e/o del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall'impresa di distribuzione;
 - il trasferimento deve avvenire nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione della medesima componente da parte dell'impresa di distribuzione;
- dal 1° gennaio 2024, invece, al fine di garantire una *maggiore tempestività* nell'erogazione della compensazione, è stata eliminata la previsione che il venditore proceda alla sua erogazione dopo l'effettivo trasferimento della compensazione medesima da parte del distributore competente ed è stato stabilito che il trasferimento al cliente domestico interessato avvenga "*nella prima fattura utile*";
- nel caso di disattivazione della fornitura del cliente domestico o di voltura contrattuale prima del termine del periodo di agevolazione (cioè 12 mesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1), l'**articolo 12, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com** prevede che il venditore provvede a corrispondere nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale la quota di *bonus* sociale residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione;
- il medesimo comma dispone altresì che "*In tutti i casi in cui l'importo da accreditare nella fattura di chiusura sia superiore all'importo addebitato in bolletta il credito residuo dovrà essere erogato al cliente finale con rimessa diretta laddove possibile. Fermo restando che in nessun caso gli importi non*

erogati ai clienti potranno essere trattenuti dai venditori, l'Autorità, con successivo provvedimento, definirà le modalità per la successiva restituzione al sistema degli importi medesimi e per garantirne l'effettiva corresponsione ai reali beneficiari" (come modificato dall'articolo 4 della deliberazione 355/2025/R/rif);

- la *ratio* delle predette disposizioni è quella di agevolare quanto più possibile la fruizione dei *bonus* sociali da parte degli aventi diritto, prevedendo, da un lato, l'*automatica* percezione dei *bonus* sociali da parte di *tutti* i clienti finali che si trovino in condizioni di disagio economico sulla base delle informazioni all'uopo trasmesse dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ad Acquirente Unico S.p.A. in qualità Gestore del Sistema informativo integrato (SII), senza più condizionarne il riconoscimento alla presentazione di un'apposita richiesta da parte dei nuclei familiari agevolabili, dall'altro lato, la *tempestiva* erogazione dei *bonus* sociali da parte del venditore (o controparte commerciale) affinché i predetti soggetti ne possano immediatamente beneficiare;
- in quest'ottica, nella corresponsione dei *bonus* sociali agli aventi diritto il venditore non può porre a loro carico incombenti non necessari che avrebbero come effetto, oltre che di ritardare la percezione della compensazione, quello di introdurre oneri che, con il passaggio al regime automatico, si è invece inteso eliminare;
- con la predetta deliberazione 63/2021/R/com, inoltre, sono stati introdotti obblighi di rendicontazione periodica nei confronti del Gestore del SII in capo alle imprese distributrici, alle controparti commerciali, ai gestori del servizio idrico e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
- segnatamente, ai sensi dell'**articolo 18, comma 1, dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com** in vigore dal 1° luglio 2021 (cfr. punto 8 del deliberato), le controparti commerciali devono trasmettere al SII, secondo le modalità da questo definite, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre dell'anno, una rendicontazione relativa ai *bonus* sociali di energia elettrica e gas erogati nel medesimo bimestre;
- in attuazione della citata disposizione, Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Gestore del SII, ha pubblicato l'*"Allegato B Rendicontazione Bonus Sociale Erogato in attuazione della deliberazione 63/2021/R/com"* che *"definisce il formato e la struttura dei file di Rendicontazione tra gli Utenti e il SII nell'ambito dell'automatismo del Bonus Sociale Economico"* (paragrafo 1), prevedendo, tra l'altro, che ciascun *file* CSV deve riportare nella nomenclatura *"l'anno e il mese di invio del flusso"* (paragrafo 4.2) e che il SII restituisce entro un giorno lavorativo l'ammissibilità al *file* di Rendicontazione caricato dall'Utente (paragrafo 3.2);
- gli obblighi di rendicontazione al Gestore del SII sono indispensabili ai fini del supporto fornito da quest'ultimo all'Autorità nel monitoraggio del processo di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 433/2024/E/com l’Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive in materia di erogazione dei *bonus* sociali elettrico e gas nei confronti di altrettante società di vendita, tra cui Optima Italia S.p.A. (di seguito Optima o società), individuate in base a reiterate criticità nel rispetto delle disposizioni che regolano la rendicontazione al SII, nonché in base alla numerosità dei *bonus* attivati e alla diversificazione della quota di mercato domestico servito di utenti aventi diritto al *bonus*;
- in attuazione di tale programma di controlli l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 13-15 maggio 2025 una verifica ispettiva presso la sede legale di Optima;
- successivamente, la società ha trasmesso all’Autorità ulteriori informazioni e documenti (acquisiti in data 17 e 19 giugno 2025 prot. Autorità 43090 e 44084, nonché, a seguito di richieste informali degli Uffici, in data 16 settembre (prot. Autorità 69535);
- dall’esame di tutti gli elementi acquisiti è emersa l’inosservanza da parte di Optima di alcune disposizioni in materia di *bonus* sociale per disagio economico; segnatamente:
 - a) in violazione dell’articolo 11, comma 1, Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, Optima non ha erogato o non ha erogato in modo corretto, a tutti gli aventi diritto, la componente tariffaria compensativa dovuta; in particolare, dopo che in sede di verifica ispettiva, su un campione di 10 clienti esaminati, è emersa la posizione di un cliente cessato al quale il *bonus* sociale, pur riportato in bolletta, non è stato effettivamente erogato (punto 3.2 della *check list* e documento 3.1.A), la società ha condotto ulteriori analisi all’esito delle quali ha dichiarato di non avere provveduto all’erogazione degli importi dovuti ai clienti finali titolari di *bonus* sociale relativi a forniture cessate per un importo complessivo, per gli anni dal 2021 al 2024, di [omissis] euro (note acquisite con prot. Autorità 43090 e 44084 del 17 e 19 giugno 2025); le modalità adottate dalla società per trasferire il *bonus* sociale ai clienti cessati, descritte in verifica ispettiva e risultanti dalla documentazione acquisita, non paiono conformi alle disposizioni in materia che stabiliscono il dovere del venditore di provvedere alla più celere corresponsione del *bonus* sociale agli aventi diritto; Optima, infatti, ha dichiarato che “Per i clienti cessati la Società inserisce l’importo di tale credito in una specifica voce in fattura in un apposito box (Documento 1.3.c). In assenza di riscontro attivo da parte del cliente, la Società provvede entro trenta giorni ad un “reminder” (Documento 1.3.d).” (punto 1.3 della *check list* ispettiva); al riguardo si osserva che la fattura di chiusura prodotta a modello (doc. 1.3.c.) accanto all’importo a credito riporta l’errata e fuorviante informazione che “L’importo a credito andrà a ridurre il totale spesa nella prossima bolletta utile”, inducendo verosimilmente il cliente a non attivarsi

attendendo una futura bolletta, e che il successivo “*reminder*” della società consiste in una generica *e-mail* che, oltre a non recare dati riferibili alla nota di credito o alla fornitura (come ad esempio gli estremi della nota di credito, l’importo da riscuotere, i codici di fornitura) riferendosi ad un non meglio precisato “rimborso”, si limita ad invitare alla compilazione e all’invio di un modulo di richiesta di rimborso che non risulta nemmeno allegato, ma che deve essere scaricato da un *link*, ponendo così a carico del cliente oneri ingiustificati in spregio all’attenzione posta dal legislatore e dal regolatore alla particolare categoria dei clienti finali titolari di *bonus* sociale per disagio economico ed alle disposizioni all’uopo dettate che mirano ad assicurare la massima tempestività e l’effettiva corresponsione agli aventi diritto;

- b) in violazione dell’articolo 12, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, Optima non ha fatturato la “quota residua” del *bonus* sociale economico spettante nei casi di cessazione o di voltura della fornitura prima del termine del periodo di agevolazione; segnatamente, dopo che in sede di verifica ispettiva è emersa la posizione di un cliente cessato per il quale il *bonus* sociale non era stato correttamente riconosciuto in fattura (né, di conseguenza, erogato) (punto 3.2 della *check list*), la società ha svolto degli approfondimenti a conclusione dei quali ha dichiarato che la predetta condotta ha riguardato due tipologie di casistiche – quella emersa in verifica ispettiva, relativa all’asserita trasmissione da parte del distributore dei dati relativi al *bonus* sociale dopo la fatturazione dell’ultima competenza e alla conseguente necessità di un intervento manuale di Optima volto a ricalcolare il consumo di utenze disattive, e quella afferente a casi di voltura in cui il *bonus* sociale è stato erogato al cliente subentrante anziché a quello uscente in ragione di presunte incongruenze nella fattura passiva del distributore – che hanno interessato circa [omissis] clienti cessati per un importo totale di *bonus* sociali non riconosciuti in fattura (né erogati), per gli anni dal 2021 al 2024, pari a [omissis] euro (note 17 e 19 giugno 2025 acquisite con prot. Autorità 43090 e 44084); con successiva comunicazione del 16 settembre 2025 (prot. Autorità 69535 del 10 ottobre 2025) Optima ha dichiarato di avere provveduto dopo la verifica ispettiva, nei mesi di maggio e giugno 2025, alla *fatturazione* di tutte le quote residue dei *bonus*, senza fornire prova, tuttavia, anche della loro effettiva *erogazione*; la società ha altresì dichiarato di non procedere a ripetere quanto erroneamente corrisposto, in caso di voltura, ai clienti subentranti (per un importo pari complessivamente a circa [omissis] euro);
- c) in violazione dell’articolo 18, comma 1, dell’allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com, Optima non ha effettuato la prescritta rendicontazione bimestrale al SII dei *bonus* sociali erogati nei termini previsti e secondo le modalità da questo definite; la stessa società, infatti, ha ammesso in verifica ispettiva che “*successivamente alla notifica del provvedimento di avvio dell’attività ispettiva, è emersa internamente alla Società la necessità di un caricamento al SII per talune annualità pregresse. In particolare, alla*

*Società risultano caricati i report da luglio 2021 fino a febbraio 2022 (... Documento 2.1) per le quali non risultano esiti da parte del SII. La Società si è tempestivamente attivata a caricare i residui report e, ad oggi, risultano correttamente caricati quelli relativi agli anni 2024 e 2025. La Società sta provvedendo agli ulteriori caricamenti” (punto 2.1, lettera e), della check list e documento 2.1); successivamente la società ha dedotto di avere completato la rendicontazione al SII e che “solo con riferimento al gas, per gli anni 2022 e 2023, e per un numero esiguo e fisiologico di posizioni” il caricamento avrebbe dato esito negativo, producendo documentazione al riguardo (note 17 e 19 giugno 2025 acquisite con prot. Autorità 43090 e 44084, nonché e-mail 16 settembre prot. Autorità 69535); tale documentazione, richiesta dagli Uffici nel tentativo di chiarire incongruenze rilevate sui precedenti invii, tuttavia risulta carente della data di invio dei predetti flussi al SII, degli importi rendicontati e dell’esito del caricamento (che il SII restituisce entro un giorno lavorativo e che è onere dell’utente che ha effettuato il caricamento, in questo caso Optima, verificare); inoltre, l’ammontare dei *bonus* rendicontati da Optima al SII, considerate anche le rendicontazioni che sarebbero state trasmesse a luglio 2025, risulta notevolmente inferiore a quello oggetto di fatturazione; la documentazione prodotta non risulta, pertanto, idonea a comprovare la cessazione della condotta contestata.*

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 13, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di

- avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di Optima Italia S.p.a.;
- gli elementi acquisiti, anche tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalla società, oltre che in verifica ispettiva, con le citate note del 17 e 19 giugno 2025 e con le e-mail del 16 settembre, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo delle sanzioni che potrebbero essere irrogate all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le violazioni *sub a)* e *b)*, consistenti nella mancata, incompleta e/o tardiva fatturazione ed erogazione del *bonus* sociale elettrico e gas a tutti gli aventi diritto, contrastano con le disposizioni volte ad agevolare la fornitura di energia elettrica e gas ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e risultano avere interessato il quadriennio 2021-2024. La violazione *sub c)*, consistente nella mancata rendicontazione periodica al SII sui *bonus* sociali erogati secondo le modalità e le tempistiche prescritte, contrasta con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di vigilanza dell'Autorità e non risulta cessata (cfr. punto 2.1 della *check list*, documento 2.1.A. allegato alla *check list*, note 17 e 19 giugno 2025 acquisite con prot. Autorità 43090 e 44084, e-mail 16 settembre 2025 acquisita con prot. Autorità 69535);
 - con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano circostanze rilevanti;
 - in merito alla *personalità dell'agente*, si rileva che la società è stata sanzionata, con deliberazione 160/2018/S/eel, per strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, dunque per una violazione di tipo diverso; inoltre, quanto alla violazione *sub b)*, assume rilievo in senso favorevole alla società, la circostanza che, con riguardo ai *bonus* sociali erogati erroneamente da Optima agli intestatari subentranti anziché a

quelli uscenti in caso di voltura, per un ammontare complessivo di [omissis] euro, la società ha dichiarato che non ne chiederà la restituzione ai clienti interessati (nota prot. Autorità 43090 del 16 giugno 2025 e allegato 3 “*Report Fatturazione Bonus*”, tabella 3, prot. Autorità 44084 del 19 giugno 2025);

- infine, in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, chiuso al 31 dicembre 2024, la società ha realizzato un fatturato pari a 372.191.458 euro;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare le sanzioni nella misura complessiva di 180.028,00 euro, di cui 128.278 euro per le violazioni *sub* lettere a) e b) e 51.750 euro per la violazione *sub* lettera c).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'erogazione/trasferimento degli importi fatturati a titolo di *bonus* sociale e le rendicontazioni al SII dei *bonus* sociali erogati di cui alle precedenti lettere *sub* a), b) e c) del secondo considerato costituiscono presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta delle sanzioni sopra indicate.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Optima Italia S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di *bonus* sociale elettrico e gas e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo di euro 180.028,00 (centottantamilaottocento), di cui:
 - euro 128.278,00 (centoventottomiladuecentosettantotto) per le violazioni degli articoli 11, comma 1, e 12, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - euro 51.750 (cinquantunomilasettecentocinquanta) per la violazione dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com;
3. di allegare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, ai fini della comunicazione di cui al successivo punto 11, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, **previo adempimento debitamente documentato degli obblighi di cui alle**

- violazioni contestate alle lettere a), b) e c) del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura pari ad un terzo dell'importo complessivamente quantificato al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione **"Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA"** del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando **"Vai al pagamento"** e poi **"Crea pagamento spontaneo"** ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel **"Dettaglio pagamento"** **"Fondo Sanzioni Arera"**, l'importo ridotto di **euro 60.009,33** nonché, nel campo causale, **"Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/22/2025/com"**;**
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, sanzioni di ammontare anche più elevato di quelle quantificate al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento delle sanzioni amministrative ridotte di cui al punto 4 i., previo adempimento debitamente documentato dell'*erogazione* agli aventi diritto degli importi fatturati a titolo di *bonus* sociale e della loro rendicontazione al SII di cui alle lettere *sub* a), b) e c) del secondo considerato – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono

presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;

11. di comunicare il presente provvedimento a Optima Italia S.p.A. (P.IVA 07469040633) mediante PEC all'indirizzo optimaitalia@legalmail.it e di pubblicarlo, con gli *omissis* apposti in ragione della riservatezza delle informazioni ivi contenute, sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 7 novembre 2025

Il Direttore

avv. Michele Passaro